



COMUNE DELLE CENTOVALLI
6655 Intragna

Tel. 091 796 11 14
e-mail info@centovalli.swiss
www.centovalli.swiss

Intragna, 17 agosto 2026

Ordinanza concernente la regolamentazione dell'accesso al nucleo di Intragna

(risoluzione municipale no. 10544-25.06.2026)

Il Municipio delle Centovalli, richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RALOC, l'art. 56 ROC,
ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Il Municipio, nell'intento di valorizzare il nucleo tradizionale di Intragna nella sua parte pedonalizzata, così come previsto dal Piano regolatore ed in particolar modo la piazza principale, emana le presenti norme per consentire l'uso appropriato da parte dell'intera collettività.

Art. 2 Basi legali

Le basi legali della presente ordinanza sono:

- la Legge federale sulla circolazione stradale;
- l'Ordinanza federale sulla circolazione stradale;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla circolazione stradale;
- il Regolamento sui beni amministrativi;
- il Piano regolatore, sezione di Intragna.

Art. 3 Circolazione veicolare

Il nucleo di Intragna, escluse le strade di servizio veicolari indicate nel piano del traffico, è riservato ai pedoni. La circolazione nello stesso è pertanto vietata per principio a tutti gli autoveicoli.

Il segnale "Zona pedonale" indica che è vietata la circolazione di tutti i veicoli, salvo quelli espressamente autorizzati dal pannello complementare per la sosta dei veicoli che è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC); di regola per una durata max. di 15 minuti.

È vietato lo stazionamento di veicoli per motivi diversi da quelli appena elencati ad eccezione dei velocipedi.

Art. 4

Deroghe alla segnaletica

Deroghe alle vigenti norme di PR e alla segnaletica possono venir eccezionalmente concesse in caso di comprovato interesse pubblico o privato. Gli obiettivi così come gli effetti della presente regolamentazione non devono in ogni caso venir compromessi dal rilascio delle stesse. Validità così come i percorsi stabiliti dalle autorizzazioni sono da limitarsi allo stretto necessario.

Deroghe possono essere in particolar modo venir concesse a:

- a) Residenti:
per residenti che risiedono legalmente per recarsi presso l'abitazione al fine di effettuare operazioni di carico e scarico o per far salire o scendere i passeggeri con problemi motori gravi.
- b) Proprietari d'immobili:
per i proprietari d'immobili al fine di effettuare operazioni di carico e scarico.
- c) Fornitori/Commercianti:
per eseguire forniture urgenti ed inderogabili che si ripetono frequentemente quando non esistono possibilità alternative né sia possibile una diversa pianificazione.
- d) Artigiani:
per eseguire una riparazione urgente e non vi siano delle alternative per raggiungere il cantiere. All'impresa appaltatrice per raggiungere il cantiere limitatamente ai veicoli strettamente necessari ed inderogabili per il trasporto del materiale e della mano d'opera che si ripetono frequentemente quando non esistono possibilità alternative né sia possibile una diversa pianificazione.
- e) Traslocatori:
limitatamente ai furgoni adibiti a tale operazione.
- f) Funzioni religiose e civili:
per funerali, matrimoni, battesimi, cerimonie religiose, limitatamente ai veicoli strettamente necessari.
- g) Altri interessati:
quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo interesse del richiedente come, ad esempio, nel caso di singoli interventi di lavoro per cui è indispensabile l'ausilio di un veicolo a motore.

Non necessitano per contro di alcuna autorizzazione:

- i veicoli del servizio sanitario, dei medici d'urgenza, dei pompieri e della polizia;
- i veicoli dei servizi funerari;
- i veicoli dei servizi comunali.

Art. 5

Effetti della deroga

L'autorizzazione permette al beneficiario di transitare, rispettivamente di sostare, per il tempo necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico nel nucleo di Intragna di regola per una durata max. di 15 minuti.

L'autorizzazione è limitata al periodo e al percorso riportati sulla stessa.

In generale l'autorizzazione riveste carattere indeterminato per i domiciliati residenti e per i proprietari di immobili nel nucleo.

Art. 6
Operazioni di carico e scarico

Per carico e scarico sono da intendersi operazioni di carico e scarico di merce che per volume, peso o quantità necessitano forzatamente dell'impiego di un veicolo a motore, nonché il deposito della stessa all'interno degli stabili; sono quindi escluse le operazioni di riordino o di messa a punto (di regola per una durata max. di 15 minuti). In ogni caso il conducente deve poter essere raggiungibile in ogni momento se si rendesse necessario lo spostamento del veicolo.

Art. 7
Autorizzazione

L'autorizzazione deve venir esposta in maniera ben visibile dietro il parabrezza e presentata su richiesta.

Art. 8
Deleghe

La gestione delle autorizzazioni sono delegate alla Cancelleria comunale, la quale informa annualmente il Municipio circa il numero di autorizzazioni concesse come sui risultati della gestione della regolamentazione presente.

Art. 9
Tasse di cancelleria

Per le autorizzazioni che necessitano di una durata superiore ai 15 minuti per il carico e lo scarico, valgono le seguenti tasse:

Autorizzazione giornaliera	fr.	10.-
Autorizzazione settimanale	fr.	30.-
Autorizzazione mensile	fr.	80.-
Autorizzazione annuale	fr.	560.-

Negli importi indicati l'IVA è esclusa.

La facoltà di calcolare un prelievo *pro rata* è data unicamente per l'autorizzazione annuale, fatto stato una tassa minima di fr. 80.-.

Art. 10
Procedura

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla Cancelleria comunale delle Centovalli con almeno 72 ore di anticipo, salvo urgenze da comprovare. In caso di giorni festivi, la richiesta deve giungere entro le ore 11 dell'ultimo giorno feriale precedente (il sabato è escluso). Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione.

Art. 11

Revoca

Le autorizzazioni possono venir revocate o limitate in ogni momento per motivi di interesse pubblico. Esse vengono parimenti revocate qualora i requisiti per il loro rilascio non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Art. 12

Sanzioni

Le infrazioni alla segnaletica esposta nel nucleo di Intragna sono punite dagli organi di polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:

- la multa fino a fr. 1000.-;
- la revoca dell'autorizzazione.

Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv 2 del presente articolo, sono applicabile gli artt. 145 e ss. LOC.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC i quali non hanno effetto sospensivo.
2. L'entrata in vigore della nuova ordinanza abroga la precedente del 2025.
3. Tale decisione è pubblicata per un periodo di 30 giorni a partire dal 17 agosto 2026.
4. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dal 17 agosto 2026.

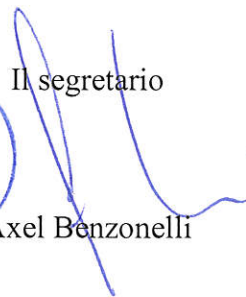
PER IL MUNICIPIO

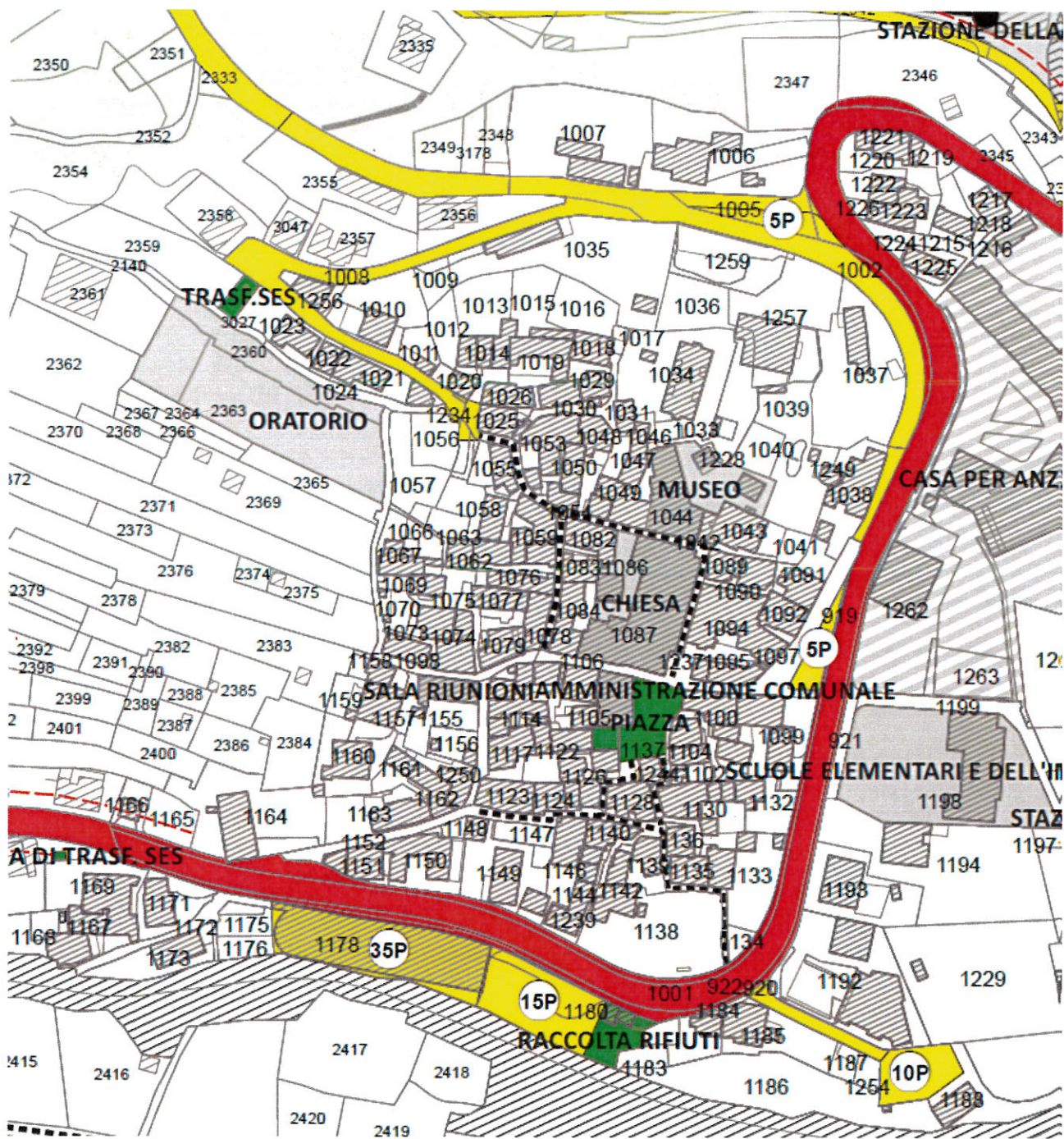
Il Sindaco


Michele Turri

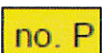


Il segretario


Axel Benzonelli



Legenda

-  Attrezzature d'interesse pubblico AP
-  Edifici d'interesse pubblico EP
-  Edifici privati d'interesse pubblico EPIP
-  Strada di collegamento principale SCP
-  Strada di raccolta SR
-  Strada di servizio SS
-  Tratti stradali cantonali dove potranno essere attuate delle misure di sicurezza del traffico
-  Posteggi
-  Ferrovia Locarno-Domodossola
-  Percorsi pedonali
-  Percorso ciclabile regionale
-  Funivia
-  Linea d'arretramento
-  Bosco